

**La Risoluzione ONU del 2012
per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili.
Una lettura problematica**

di Ilenia Ruggiu *
(30 aprile 2014)

(in corso di pubblicazione in *Studium Iuris* n. 7/2013)

Sommario: 1. MGF: un divieto globale. – 2. I contenuti della Risoluzione. Le ragioni del divieto. – 3. (segue...) Le misure da adottare. – 4. L'impatto sul quadro giuridico italiano.– 5. Le MGF come oppressione di genere. – 6. L'occultamento di altre forme del patriarcato.

1. MGF: un divieto globale.

Il 20 dicembre 2012 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua 67° sessione ha approvato la risoluzione A/Res/67/146 contenente un divieto globale nei riguardi delle mutilazioni genitali femminili (MGF)¹.

Si tratta della prima moratoria generale nei riguardi di tale pratica, in tutte le diverse forme in cui essa può realizzarsi. Tali forme erano già state classificate nel 1995 dall'Organizzazione mondiale della sanità, che aveva previsto, una quadripartizione delle MGF in: I tipo, circoncisione; II tipo, escissione; III tipo, infibulazione e IV tipo, non classificato, comprensivo di qualunque alterazione compiuta al di fuori di ragioni mediche.

La Risoluzione del 2012, dunque, impegna gli Stati a dichiarare illegittime tutte le MGF, ponendo fine anche a quelle situazioni in cui erano ammesse nelle forme meno invasive o se svolte negli ospedali.

La Risoluzione segna il raggiungimento di un consenso a livello internazionale che è stato a lungo cercato. Le MGF sono dal 1952 in agenda ONU, ma ancora nel 1989, quando si discuteva dell'art. 24 c. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, non si riuscì a stabilirne una esplicita condanna. Nell'articolo si inserì la dizione che proibiva "pratiche tradizionali pregiudizievoli", ma le MGF non vennero menzionate per l'opposizione di numerosi Stati africani che volevano evitare stigmatizzazioni². A ciò si aggiunga che "inizialmente, molte persone dei Paesi di origine erano contro la proibizione giuridica delle MGF argomentando che il divieto avrebbe portato la pratica ad essere esercitata comunque nascostamente, aumentando i rischi sanitari per donne e bambine"³. La Risoluzione è, invece, questa volta il frutto dell'azione congiunta del gruppo di Stati africani, con capofila il Burkina Faso, oltre che di numerose ONG tra cui *No Peace Without Justice* fondata da Emma Bonino.

Salutata come un documento "pioniero" (*ground-breaking*) dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e come un documento "storico", che segna "un passo importante verso un mondo libero dalla violenza contro le donne" dal Segretario generale Ban Ki-moon, la Risoluzione interviene in un dibattito molto acceso, caratterizzato da una

¹ La Risoluzione ha titolo: "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (*Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilation*) ed è stata pubblicata il 5 marzo 2013. Tutti i corsivi nei passi riportati sono miei.

² L.J. Le Blanc, *The Convention on the rights of the child. United nations lawmaking on human rights*, University of Nebraska Press, Lincoln-London, 1995, 81-89.

³ J. Smith, *Visions and discussions on genital mutilation of girls. An international survey*, Amsterdam 1992,189.

dialettica “multiculturalismo *versus* femminismo” (anche se, invero, il femminismo è diviso sulla questione), “antropologia *versus* diritti umani”, che ha trovato riflesso nei modi opposti in cui sia tra i giudici che tra i legislatori si è, negli ultimi decenni, affrontata la questione. Rispetto a tali scenari, la Risoluzione prende netta posizione.

2. I contenuti della Risoluzione. Le ragioni del divieto.

Il testo della Risoluzione può essere suddiviso in due parti: a) le ragioni sottese al divieto; b) le misure che gli Stati sono chiamati ad adottare per renderlo effettivo.

Sono due le principali ragioni del divieto globale: l’argomento di genere e quello del danno.

L’argomento di genere esprime la tesi per cui le MGF rappresentano una violenza perpetuata sulla donna per la sua appartenenza al gruppo femminile e sono espressione di una struttura di potere oppressiva e discriminatoria: il patriarcato.

L’argomento del danno è declinato come danno alla salute, non soltanto all’integrità fisica del corpo. Il concetto di salute è inteso, comunque, in modo molto esteso, proprio in virtù dell’abbinamento con l’argomento di genere. La Risoluzione parla, da un lato, di “danno irreparabile e irreversibile”, ma limitandosi ad esso, avrebbe dovuto escludere dalla moratoria le alterazioni più lievi. Viceversa, con l’argomento di genere, il danno è dilatato alla “salute sessuale e psichica”, in quanto si assume che tutte le MGF siano praticate per umiliare la donna in ragione del suo sesso.

L’analisi del testo consente, da subito, di rilevare che la Risoluzione si muove fuori dall’argomento culturale. Il termine “cultura” compare soltanto una volta, quando, al punto 10 delle misure da adottare, l’Assemblea richiama gli Stati ad un non meglio precisato “approccio culturalmente sensibile” (*infra* par. 3). A parte tale menzione, le MGF non sono mai definite come “pratica culturale”, bensì come “pratica dannosa”: il termine “*harmful practice*” ricorre per cinque volte e il termine “violenza” nove volte, accompagnati da un lessico simile, che descrive le MGF come una “minaccia” e un “abuso”.

Questi i passi chiave del documento in cui i due argomenti sottesi al divieto sono esplicitati:

riconoscendo che le MGF sono *un abuso irreversibile e irreparabile* che ha un impatto negativo sui *diritti umani delle donne e delle bambine*, interessando dai 100 ai 140 milioni di donne e bambine a livello mondiale e che ogni anno, in tutto il mondo, circa 3 milioni di bambine sono a rischio di essere sottoposte alla pratica;

riaffermando che le MGF sono *una pratica dannosa* che costituisce una *seria minaccia alla salute di donne e bambine*, inclusa la loro *salute psicologica, sessuale e riproduttiva*, che può aumentare la loro *vulnerabilità* nei confronti del virus HIV e può avere *esiti ostetrici e prenatali avversi* nonché *conseguenze fatali* per la madre e per il neonato;

riconoscendo che le *attitudini e i comportamenti negativi discriminatori e stereotipanti* hanno implicazioni dirette per *lo status e il trattamento di donne e bambine* e che tali stereotipi negativi impediscono l’implementazione di *cornici legislative e normative* che garantiscano *l’uguaglianza di genere e impediscano la discriminazione sulla base del sesso*.

Nell’*incipit*, inoltre, la Risoluzione richiama una serie di documenti attestanti chiaramente una cornice “di genere”, in cui viene evocata un’autonoma categoria di diritti umani che, a lungo controversa, è ormai entrata a pieno titolo nel lessico internazionale: “i diritti umani delle donne e delle bambine”. Questa è prevalente, nel linguaggio della Risoluzione, rispetto alla categoria dei “diritti del fanciullo”. Si noti, infatti, che mentre la parola *child* o *children* ricorre in 4 occasioni, la parola *women and girls* è menzionata 18 volte. La cornice di genere si apprezza in questi passi:

riaffermando che la *Convenzione per i diritti del fanciullo* e la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, insieme al Protocollo opzionale di questa, costituiscono un importante contributo alla cornice giuridica *per la protezione e la promozione dei diritti umani delle donne e delle bambine*;

riaffermando altresì la Dichiarazione di Pechino... e i risultati della 23° sezione speciale dell'Assemblea generale intitolata "*Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo...*";

richiamando il Protocollo della Carta Africana dei Diritti umani e dei *Diritti delle Donne in Africa*, adottata a Maputo l'11 luglio 2003, che contiene, *inter alia*, un'assunzione di impegni e obblighi per porre fine alle MGF e che marca un'importante pietra miliare verso l'abbandono e la fine delle MGF;

richiamando, inoltre, la Raccomandazione della *Commissione sullo status delle donne* alla sua 56° sessione che raccomanda... all'Assemblea Generale l'adozione di una decisione che consideri la questione di porre fine alle MGF alla sua 67° sessione, *nell'ambito dell'agenda intitolata "Avanzamento delle donne"*.

Sono, inoltre, numerosi i passi della Risoluzione in cui le Nazioni Unite classificano le MGF come una forma di "violenza di genere". Oltre il punto 4 delle misure che gli Stati dovranno adottare (*infra* par. 3), in cui si parla dell'esigenza di "proteggere donne e bambine da questa forma di violenza", in questa prima parte si legge anche:

riconoscendo che la campagna del Segretario Generale intitolata '*UNiTE to End Violence against Women*' contribuirà ad affrontare l'eliminazione delle MGF;

evidenzia che *il rafforzamento (empowerment) di donne e bambine* è centrale per *spezzare il ciclo di discriminazione e violenza* e per la promozione e protezione dei diritti umani, incluso il diritto ad ottenere il massimo *standard di salute mentale e fisica, comprensivo della salute sessuale e riproduttiva*, e richiama gli Stati membri a rispettare i loro obblighi derivanti dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo*, dalla *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne*, così come i loro impegni ad implementare la *Dichiarazione per l'eliminazione della violenza contro le donne...*

Il caso delle MGF come affrontato nella Risoluzione rappresenta una delle sempre più diffuse tracce della "fine del patriarcato" nel diritto. Con tale espressione mi riferisco ad un serie di evoluzioni legislative e giurisprudenziali che cercano di sanzionare giuridicamente il tramonto di tale struttura: dal diritto antidiscriminatorio, al riconoscimento della "sindrome della donna maltrattata"⁴; dall'introduzione del reato di *stalking*, al dibattito sui femminicidi e sulla criminalizzazione della pornografia in quanto pratica che consolida una violenza sistemica, per citare soltanto alcuni esempi. Questi fenomeni mostrano come il diritto stia ingaggiando una battaglia contro una struttura di potere a lungo nascosta, riclassificando dei comportamenti come pratiche oppressive di genere. Anche la Risoluzione sembra incorporare quello che il femminismo da tempo va denunciando, ovvero che "la donna è oppressa in quanto donna, a tutti i livelli sociali: non al livello di classe, ma di sesso"⁵; e lo fa condannando una pratica che incide "letteralmente" sul sesso della donna, che rappresenta materialmente quell'idea di "mutilazione" della sessualità femminile su cui il femminismo ha a lungo ragionato (*infra* par. 5).

Tale scelta classificatoria ha delle implicazioni notevoli per il multiculturalismo. I due argomenti spesi nella Risoluzione rappresentano, da un lato, due *topoi* ormai ricorrenti nella risoluzione dei conflitti multiculturali. In decenni di giurisprudenza e di legislazione si è affinata una sorta di gerarchia assiologica che vede le istanze del multiculturalismo

⁴ Si tratta di quella sindrome, rilevata dalla psicologa L.E. Walker, *The battered woman syndrome*, Harper and Row, New York, 1979m e incorporata nell'argomentazione dapprima nelle corti statunitensi e, di recente, italiane: in base ad essa il diritto riconosce lo stato di paura e la diversa capacità di reazione di donne maltrattate fisicamente, assolvendole per legittima difesa se uccidono il marito, anche nel sonno.

⁵ C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel, la donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, Gammalibri, Milano, 1982, 24.

retrocedere di fronte ad alcuni valori: tra questi vi sono la protezione della salute, dell'integrità fisica e, con sempre più presenza, l'argomento di genere, che potrebbero essere definiti gli attuali e più diffusi "controlimiti al multiculturalismo".

Dall'altro lato, usando la violenza di genere per spiegare le MGF, la Risoluzione mostra anche di voler andare totalmente oltre la dimensione culturale del fenomeno. Tale scelta è in linea con una recente tendenza a riclassificare alcuni dei più classici conflitti multiculturali come conflitti tra patriarcato e femminismo, come accaduto con la poligamia⁶ e con gli omicidi d'onore⁷. La domanda che suscita tale posizione è se essa, nel caso delle MGF, sia plausibile e fornisca una lettura corretta. Com'è noto, lette *sub specie* cultura, anziché *sub specie* patriarcato, le MGF appaiono molto diverse, in certi casi persino funzionali ad un rafforzamento del ruolo della donna. L'antropologia, in particolare, propone un approccio multi-causale⁸, contrapposto a quello mono-causale della Risoluzione secondo cui ogni MGF è oppressione patriarcale. La risposta a tale questione non è semplice: da un lato avendo trovato la "struttura" in cui inquadrare le MGF, sembrerebbe lecito – come ha fatto la Risoluzione – accantonare tutte le spiegazioni dell'antropologia, leggere la stessa cultura come "sovrastuttura" patriarcale e inquadrare i pur numerosi casi di donne che difendono la pratica come esempi di "falsa coscienza". Nel contempo, tuttavia, a mio avviso, lo sguardo antropologico non andrebbe del tutto accantonato. Non certo per difendere le MGF o sminuire l'importanza storica della Risoluzione, ma per evitare che l'argomento di genere diventi un modo per "isolare" le MGF rispetto ad altre pratiche sul corpo anziché un'occasione di riflessione comune per ridiscutere alcuni valori della nostra convivenza, come peraltro lo stesso femminismo suggerisce (*infra* par. 5 e 6). Ad ogni modo, se si accetta la lettura patriarcale, questa andrebbe portata fino in fondo, cosa che la Risoluzione non fa. Ma sul punto torneremo completata l'analisi dei contenuti della Risoluzione.

3. (segue...) Le misure da adottare.

La seconda parte della Risoluzione contiene l'indicazione delle misure da adottare per l'eliminazione della pratica, scandite in 23 punti, di cui 21 rivolti agli Stati e 2 al Segretariato generale. Dal punto di vista giuridico è fondamentale il punto 4, implicante l'impegno degli Stati a:

4. *condannare* tutte le pratiche dannose che interessino donne e bambine, in particolare le MGF, *sia che vengano commesse dentro o fuori istituzioni mediche*, e prendere tutte le misure necessarie, inclusa l'emanazione di leggi per proibire le MGF e per proteggere le donne e le bambine da questa forma di violenza e mettere fine all'impunità.

⁶ Proibita dalla Corte suprema della British Columbia in quanto ritenuta pregiudizievole per le donne *Reference re: Section 293 of the Criminal Code of Canada* [2011] BCSC 1588, commentata da I. Spigno, *Tra le tessere del mosaico culturale canadese non c'è la poligamia*, in www.diritticomparati.it, gennaio 2012.

⁷ Sia il femminismo italiano che anglosassone hanno proposto di sottrarre gli omicidi d'onore alla classificazione culturale per considerarli "violenza di genere": I. Dominijanni, *Patriarcato trasversali*, in *Il Manifesto*, 22 agosto 2006, contestando la lettura culturale del delitto di Hina Saleem, uccisa dal padre perché era andata a convivere con un uomo disonorando la famiglia, osserva "la morte di Hina non è un delitto islamico, ma un delitto patriarcale"; si veda anche R. Reddy, *Gender, culture and the law: approaches to 'Honour Crimes' in the UK*, in *Fem. Leg. Stud.*, n. 16, 2008, 305 ss.

⁸ Osservando come, a seconda dei gruppi in cui sono praticate, le MGF possono essere: un rito di iniziazione al mondo adulto e alla femminilità; uno dei tanti segni sul corpo che si praticano sia in Africa che in tutto il mondo; una prova di superamento del dolore; una protezione della donna dagli stupri; un metodo con cui la donna si garantisce diritti ereditari; un segno di distinzione; un mezzo ritenuto incrementare la fertilità della donna; una pratica igienica o estetica. Per una ricognizione delle molteplici ragioni: M. Fusaschi, *I segni sul corpo. Per un'antropologia delle modificazioni dei genitali femminili*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003; F. Botti, *Manipolazioni del corpo e mutilazioni genitali femminili*, Bononia University Press, Bologna, 2009, 53-104.

La presenza di un'omogeneità nella legislazione eviterà quelle situazioni che vedevano i genitori delle bambine spostarsi sia dall'Europa, ma anche dagli Stati africani dove le MGF erano già proibite, verso quegli ordinamenti dove la pratica risultava legale.

Il resto delle misure si caratterizzano per una notevole eterogeneità e ampiezza, con interventi nel campo scolastico, sociale, psicologico, medico, economico. Tra esse si segnalano:

2. rafforzare il sorgere della consapevolezza, l'istruzione e la formazione in modo da assicurare che tutti gli attori chiave... lavorino per eliminare attitudini e pratiche dannose;

3. rafforzare programmi... per mobilitare ragazzi e ragazze a rivestire un ruolo attivo in azioni volte a prevenire e eliminare pratiche dannose, specialmente le MGF, e coinvolgere leader religiosi, istituzioni scolastiche, i media e le famiglie, e incrementare il supporto finanziario verso tutte le azioni che a qualsiasi livello mirino a por fine a tali pratiche;

5. supportare donne e bambine che sono state sottoposte alla mutilazione... anche fornendo servizi di aiuto psicologico e di cura;

6. promuovere un processo di istruzione sensibile alle questioni di genere... rivedendo e modificando i programmi scolastici... la formazione degli insegnanti... ed elaborando politiche e programmi di tolleranza-zero verso la violenza sulle ragazze, incluse le MGF, e integrando, inoltre, tali azioni con una comprensione olistica delle cause e delle conseguenze della violenza di genere e della discriminazione;

7. assicurare che i piani nazionali e le strategie per l'eliminazione delle MGF siano onnicomprensivi e multidisciplinari... e incorporino obiettivi chiari e misurabili, con un monitoraggio effettivo, una valutazione dell'impatto e un coordinamento dei programmi tra i soggetti interessati;

8. adottare, all'interno di un quadro generale di politiche di integrazione e previa consultazione con le comunità interessate, effettive e specifiche misure mirate per le donne rifugiate e migranti e le loro comunità al fine di proteggere le ragazze dalle MGF, inclusi i casi in cui la pratica ha luogo fuori dal paese di residenza;

11. assicurare l'implementazione nazionale degli impegni internazionali e regionali assunti dagli Stati membri tramite i vari strumenti che proteggono il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne e delle bambine.

Gli Stati sono, altresì, chiamati a impegnarsi in quella che appare come una "trasformazione" culturale, entrando direttamente in contatto con le comunità locali e con chi pratica le MGF. Essi dovranno:

9. sviluppare l'informazione e campagne e programmi di sensibilizzazione per raggiungere sistematicamente il grande pubblico, i professionisti più rilevanti, le famiglie e le comunità, anche tramite i media e i programmi televisivi e i dibattiti radio sull'eliminazione delle MGF;

10. perseguire un approccio onnicomprensivo, culturalmente sensibile, sistematico che incorpori una prospettiva sociale e si basi sui principi dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere nell'offrire istruzione e formazione alle famiglie, ai leader delle comunità locali e ai membri di tutte le professioni rilevanti ai fini della protezione e rafforzamento (empowerment) di donne e bambine in modo da aumentare la consapevolezza e l'impegno per l'eliminazione delle MGF;

16. supportare, come parte di un approccio olistico per eliminare le MGF, programmi che coinvolgano le persone della comunità locale che praticano le MGF attraverso iniziative comunitarie (community-based) che mirino all'abbandono della pratica, includendo, quando è rilevante, l'identificazione da parte delle comunità locali di mezzi di sussistenza alternativi per chi pratica le MGF.

Chiudono il quadro delle misure l'istituzione del 6 febbraio come "giornata internazionale di tolleranza zero contro le MGF" (punto 21) e l'obbligo, in capo al Segretario Generale, di stendere un "approfondito report multidisciplinare" da presentare

alla 69° Assemblea Generale (punto 23).

4. L'impatto sul quadro giuridico italiano.

Con il divieto globale, le Nazioni Unite hanno preso esplicita posizione rispetto a varie questioni che, negli ultimi decenni, si erano affacciate nel dibattito giuridico. Una di queste era se gli Stati (anche quelli dove il fenomeno non era oriundo, ma conseguenza di fenomeni migratori) dovessero sanzionare penalmente le MGF o scriminarle in virtù dell'argomento culturale e, nel caso di criminalizzazione, se questa dovesse aver luogo con norme *ad hoc*, che potessero prevedere sanzioni più gravi rispetto al già esistente reato di lesioni.

Com'è noto, l'Italia ha optato per una precisa strategia penale quando, con la legge 7/2006, ha introdotto l'art. 583 bis c.p. Nonostante sia restata sostanzialmente ineffettiva⁹, la norma ha posto una serie di quesiti dottrinali relativamente alla sua costituzionalità, in particolare per la sproporzione nelle sanzioni tra MGF e reato di lesioni¹⁰.

In tale scenario, l'impatto della Risoluzione pare significativo. Non solo essa giustifica la previsione di un divieto esplicito, ma, in qualche modo, fornisce una cornice all'aggravamento della pena, "sanando" almeno alcune delle accuse di sproporzionalità. È proprio la spendita dell'argomento di genere che convalida la scelta del legislatore, dando ragione a quella parte della dottrina italiana che aveva ravvisato la *ratio* della differenziazione di pena proprio "nella volontà di conferire rilevanza penale all'offesa alla dignità delle donne e non soltanto alla lesione della loro integrità fisica"¹¹. La narrazione internazionale consolida, in qualche modo, l'emersione di un nuovo bene giuridico da proteggere: la dignità delle donne, la loro parità, il divieto di oppressione da strutture patriarcali, che con le MGF si manifestano in modo dirompente.

Un secondo impatto che l'inquadramento internazionale sta avendo sull'ordinamento giuridico italiano riguarda la tendenza, manifestatasi nella giurisprudenza di merito più recente, a classificare le MGF come violenza di genere, con conseguenze in tema di diritto di asilo.

In una sentenza della Corte d'Appello di Catania¹² si legge che l'avvocato ha fatto ricorso avverso il respingimento di una domanda di asilo nei confronti di una donna "*avendo ella subito atti persecutori legati alla appartenenza al genere femminile*". Il giudice accoglie la tesi della difesa e concede l'asilo motivando che le MGF:

⁹ La prima sentenza di condanna in Italia è arrivata soltanto nel 2010 per essere poi smentita dalla Corte d'Appello di Venezia 23 novembre 2012 (dep. 21 febbraio 2013), n. 1485. Sulle due decisioni si vedano rispettivamente C. Pecorella, *Mutilazioni, genitali femminili: la prima sentenza di condanna (nota a Trib. Verona 14 aprile 2010)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2011, 861 ss. e F. Basile, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *www.statoechiese.it*, n. 24/2013.

¹⁰ Su questo e altri profili critici della legge: G. Brunelli, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge* e G. Fornasari, *Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: premesse per un discorso giuspenalistico*, entrambi in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare*, Giuffrè, Milano, 2008, rispettivamente 203 ss. e 179 ss.; P. Veronesi, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei "casi" e astrattezza della norma*, Giuffrè, Milano, 2007, 306-316.

¹¹ R. Fattibene, *Verso una Risoluzione dell'Onu per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali*, in *www.aic.it*, 4/2012, 8.

¹² Del 27 novembre 2012, in *www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Corte_Appello_Catania_sentenza_27_novembre_2012.pdf*, con nota di B. Cattelan, *Mutilazioni genitali femminilirilevanti per status di rifugiato*, in *http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=135*.

costituiscono una forma di *violenza*, morale e materiale *discriminatoria di genere*, legata cioè alla appartenenza al genere femminile... La MGF viene inflitta a ragazze e donne perché sono di genere femminile, per affermare potere su di loro e per controllare la loro sessualità. La pratica quindi fa parte di un più ampio modello di discriminazione contro ragazze e donne in una specifica società.

In un dialogo multilivello, la Corte opera un richiamo proprio alla Risoluzione in esame, ai tempi in corso di approvazione¹³. L'accoglimento della domanda della ricorrente poggia sul quadro internazionale e sulle letture che diversi organi internazionali hanno dato del fenomeno: violenza di genere, tortura, persecuzione politica¹⁴.

Analoga decisione ha adottato il Tribunale di Cagliari¹⁵, ribadendo che *“gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale”*.

A fronte di tale scenario che a livello di diritto internazionale generale, di diritto interno e anche di diritto sovranazionale regionale¹⁶, classifica le MGF come violenza di genere, cercherò di dimostrare che se da un lato tale argomento va visto come un esempio della capacità del diritto di riconoscere la struttura patriarcale, esso, per come è usato, può avere anche come conseguenza proprio l'incapacità di metterla radicalmente in discussione.

5. Le MGF come oppressione di genere.

La Risoluzione può essere letta come un esempio di vittoria del femminismo sul multiculturalismo¹⁷? Un femminismo che riesce ormai ad imporre la sua strumentazione concettuale e classificatoria dei fenomeni: il patriarcato? Un femminismo che ha la forza persino di scalzare la categoria che è servita alle scienze sociali per capire il mondo dal 1970 in poi: la cultura? E' una prova che dopo la “classe” e dopo la “cultura”, sarà il “genere” il prisma con cui si interpreteranno i rapporti sociali?

Ad una prima lettura, sì. Con la Risoluzione sembra, infatti, che trovi riconoscimento un dibattito dalle origini lontane. Nel 1960 il femminismo scopriva la clitoride. La scopriva come “il sesso” della donna, rivendicandola rispetto alla vagina e introducendo la

¹³ Ibidem: *“Di recente la questione, come risulta da un report pubblicato sul sito del Ministero degli Affari Esteri, è stata esaminata da parte della Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha adottato la Risoluzione sull'“Intensificazione degli sforzi sul piano globale per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili”. All'adozione definitiva del documento dovrà procedere l'Assemblea Generale nella sessione plenaria”*.

¹⁴ Ibidem: *“La nota dell'UNHCR mette inoltre in evidenza che anche se una donna è riuscita a sottrarsi alla MGF, ovvero si rifiuta di sottoporre a tale pratica le sue figlie, ella corre il rischio concreto, anche se riesce a sfuggire alla mutilazione, di essere considerata, nel Paese ove essa è praticata, un oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguitata per tale motivo”*.

¹⁵ Ordinanza 3 aprile 2013, in www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Tribunale_Cagliari_ordinanza_12-08192.pdf.

¹⁶ Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (caso *Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden*, n. 23944/05, 8 marzo 2007) ha affrontato la questione con l'argomento di genere. Inoltre, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ha definito la violenza contro le donne come *species* della più ampia fattispecie della violenza di genere, e le MGF (insieme con la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto “onore”) come grave violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine e principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

¹⁷ La dicotomia tra multiculturalismo e femminismo è stata concettualizzata da S. Okin, *Is multiculturalism bad for women?*, in J. Cohen, M. Toward, M.C. Nussbaum, (a cura di), *Is multiculturalism bad for women? Susan Moller Okin with respondents*, Princeton University Press, 1999, (trad. it.) *Diritti delle donne e multiculturalismo*, Milano, 2007, 9. ss.

distinzione tra donna clitoridea e donna vaginale¹⁸. Negli scritti del periodo ritorna con frequenza la parola “mutilazione”¹⁹. Il termine è riferito all’oblio e alla repressione della sessualità femminile compiuta da una cultura sessuale che identifica nel coito l’atto supremo del rapporto, condannando la donna ai rischi della gravidanza, spesso dell’aborto, e ad una sessualità che non le procura piacere perchè ignora il suo corpo. Tale cultura sessuale risulta costruita intorno al piacere maschile e ignora la separazione che nella donna sussiste tra organo riproduttivo (vagina-utero) e organo del piacere (clitoride). È una cultura sessuale in cui “l’uomo ha imposto il suo piacere”, segnando nel coito “il confine tra sessualità naturale e sessualità innaturale, proibita o accessoria e preliminare”²⁰. E’ una cultura sessuale che sin da bambina, abitua la donna a pensarsi senza un sesso e che, con le tesi psicanalitiche dell’invidia del pene e dell’immaturità dell’orgasmo clitorideo, ha dato crisma scientifico ad una “castrazione” culturale.

Il ricorrere dell’idea di “mutilazione” per descrivere la cultura sessuale occidentale e le MGF è qualcosa di più che una mera coincidenza verbale. Il legame tra le due mutilazioni era ben chiaro al femminismo italiano ed era stato esplicitato: “Inorridendo leggiamo di tribù africane che alle giovani praticavano l’asportazione della clitoride, ma cos’altro hanno praticato Freud e Reich? E di cos’altro hanno fruito gli uomini nella donna se non di una sessualità sostitutiva, che essa ha sviluppato sulla mutilazione culturale della propria sessualità?”²¹. Quello che le donne occidentali subiscono simbolicamente è nelle donne africane, praticato fisicamente; ma un destino comune lega le due culture sessuali e su questo terreno è possibile costruire una “sorellanza” e scorgere il filo che il patriarcato ha teso intorno al sesso delle donne; filo che in Africa può diventare lametta o coccio di bottiglia, ma che corrisponde alla stessa logica oppressiva: negare, castrare, impedire che la donna entri nel rapporto erotico come soggetto, con propri bisogni e non come mezzo per garantire il piacere dell’uomo o il suo bisogno di certezza nella paternità.

Rifiuto di rapporti e separatismo, sessualità non penetrativa bensì diffusa a tutto il corpo, lesbismo furono alcune delle risposte delle donne per ribellarsi a tale condizione in occidente. La battaglia contro le MGF, in qualunque forma, fu la risposta in Africa.

All’interno di questa lettura, la Risoluzione che narra le MGF *sub specie* patriarcato è plausibile. Tuttavia, tale lettura non risolve tutti i nodi, di cui lo stesso femminismo è consapevole.

C’è innanzitutto la preoccupazione di negare uno dei capisaldi di tutti i femminismi:

¹⁸ C. Lonzi, *La donna clitoridea e la donna vaginale*, (1970), in C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel*, cit., 77-140.

¹⁹ G. Greer, *L’eunuco femmina. La donna alla ricerca dell’identità perduta*, (trad it.) *The female eunuch* (1970), Bompiani, Torino, 1976, 14 parla di “castrazione femminile... effettuata nell’ambito di una polarità maschile-femminile, nella quale l’uomo ha requisito tutta l’energia indirizzandola a un aggressivo potere e riducendo ogni contatto eterosessuale a uno schema sadomasochistico”. In uno dei manifesti del Gruppo DEMAU (demistificazione autoritarismo), *Il maschile come valore dominante*, in R. Spagnoletti (a cura di), *I movimenti femministi in Italia*, Savelli, Roma, 1976, 49 ss., 60 si legge: la psicoanalisi “spiega che la donna si sente *castrata* perché non è simile all’uomo e può compensare la sua castrazione solo avendo un figlio... il figlio deve sostituire una *parte mancante* del corpo femminile. Essa è portata a difendere con più accanimento la sua funzione specifica, esclusiva, a considerarla sempre più privata, la realizzazione completa, finalmente, del proprio *corpo mutilato*”. A. Censi, *Appunti per una storia del movimento femminista in Italia*, in G. Statera (a cura di), *Il privato come politica*, Lerici, Cosenza, 2007, 27 ss., 41 definisce “castrazione culturale” il processo che rende assente il sesso della bambina: “attraverso la madre, la bambina conosce (o meglio non conosce) la propria identità sessuale, dal modo di essere toccata, maneggiata, solleticata: amerà il proprio corpo, lo troverà bello se esso è bello e degno di amore per la madre. E, mentre il sesso del bambino è adulato e vezzeggiato, il sesso della bambina è da dimenticare... il bambino può facilmente ritrovare la sua identità, come soggetto, nel proprio pene, suo *alter ego* visibile e valorizzato. La bambina non ha ‘sesso’ in cui identificarsi: a lei viene offerto come sostituto la bambola, oggetto passivo da esibire, come sarà il suo corpo più tardi”. Il tema, peraltro, ricorre sin da S. De Beauvoir, *Il secondo sesso. Il vol. L’esperienza vissuta*, Il Saggiatore Milano, 1961, trad. it. *Le deuxième sexe* (1949), 131 ss. dove nel descrivere un coito si riportano le parole di una ragazza: da “principio fu solo una mutilazione e una tortura”.

²⁰ C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel, la donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, cit., 73.

²¹ C. Lonzi, *Sputiamo su Hegel, la donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti*, cit., 69.

la pratica dell'esperienza²². L'idea sottesa alla Risoluzione è che le MGF siano una fenomenologia di una struttura di oppressione in cui le stesse donne sono immerse. Nel momento in cui si opera questo tipo di inquadramento, quelle che potrebbero essere consapevoli scelte femminili vengono riclassificate come casi di "falsa coscienza". In questo modo, però si corre il rischio di parlare "al posto delle donne".

Connessa a questa vi è poi la preoccupazione verso quei processi di reificazione che portano ormai a percepire la donna africana nella sineddocche dei suoi genitali anziché come un tutto che, oltre a poter elaborare in modo autonomo l'esperienza mutilatoria, può essere portatrice di altre priorità che non quella di non essere "mutilata": accesso all'acqua, ai mezzi di sussistenza, all'istruzione.

Tenendo presenti le ragioni dell'antropologia, ci si è, inoltre, interrogati se in realtà l'opposizione alle MGF non rifletta un punto di vista etnocentrico. Si potrebbe ritenere che siccome in occidente le forme di MGF storicamente esistite²³ avevano una chiara matrice patriarcale, questa esperienza sia stata usata per leggere in blocco anche le MGF africane, ignorandone le specificità.

Per quanto nessuna di queste contro-voci suggerisca un approccio di puro relativismo culturale o esperienziale che difende le MGF, esse richiamano l'opportunità di distinzioni che tengano conto della volontà delle donne o che poggino su una più stretta concezione del danno alla salute volta ad ammettere le MGF più lievi o i riti alternativi. Scenari che la Risoluzione sembra precludere e che anche in Italia – quando il dottor Abdulcadir propose di praticare una piccola incisione rituale negli ospedali – sono stati avversati proprio con l'argomento che tutte le MGF perpetuano un'oppressione di genere²⁴.

Ma anche tralasciando le spiegazioni antropologiche e le contro-voci interne al femminismo e immaginando che la lettura della Risoluzione sia del tutto plausibile e che quindi sia opportuna una condanna assoluta e totale, senza distinguo, mi chiedo se un uso siffatto dell'argomento di genere non rischi di esprimere una visione parziale del patriarcato: infatti, condannando le MGF come violenza sistemica riconducibile ad una struttura di potere, paradossalmente, si occulta il fatto che proprio tale struttura ha una fenomenologia ben più complessa e articolata.

6. L'occultamento di altre forme del patriarcato.

Oltre che oppressione dell'uomo sulla donna, il patriarcato è controllo degli anziani sui giovani ed ha uno dei suoi assi portanti nella concezione della prole come proprietà e possesso²⁵. Mi chiedo, dunque, se la chiave di lettura proposta dalla Risoluzione non

²² L.A. Obiora, *Bridges and Barricades. Rethinking polemics and intransigence in the campaign against female circumcision*, in A.k. Wing, (a cura di), *Global critical race feminism. An international reader*, New York University Press, NY-London, 2000, 260 ss., 266: "l'invocare una nozione astratta come il patriarcato non spiega la complessità della circoncisione, mancando una dimensione pragmatica in queste spiegazioni monocasuali dei comportamenti umani".

²³ Esse sono: una forma di infibulazione meccanica praticata nell'antica Roma alle schiave per scopi contraccettivi, consistente nell'inserire delle anelle nelle grandi labbra e chiuderle con una chiave; la cintura di castità medioevale, la quale, sia pure non incidente direttamente sull'integrità fisica, può essere annoverata tra quelle forme di mutilazione meccanica del piacere femminile; la clitoridectomia praticata nell'Inghilterra del XIX secolo in molte donne delle classi superiori come cura alla masturbazione, a sua volta ritenuta causa di una serie di malattie, e proseguita negli Stati Uniti sino al 1930.

²⁴ Per una ricostruzione del dibattito sul rito alternativo C. Pasquinelli, *Infibulazione. Il corpo violato*, Meltemi, Roma, 2007.

²⁵ E. Gruenbaum, *The female circumcision controversy. An anthropological perspective*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2001, 41: "il patriarcato non è semplicemente un sistema di regole di uomini imposte alle donne, ma un sistema più complesso di relazioni che risulta nel dominio degli uomini anziani sia sugli uomini più giovani che

debba squarciare implicitamente il velo su almeno altre tre questioni che interrogano la nostra convivenza. Si tratta di tre pratiche di alterazione permanente del corpo e rispetto alle quali le risposte del diritto sono notevolmente diverse rispetto a quelle fornite per le MGF. Tuttavia, questo disvelamento non è possibile perché il modo in cui l'argomento di genere è speso dalla Risoluzione tiene "in isolamento" la questione delle MGF, con il paradosso che, anziché condannare la violenza patriarcale *tout court*, così condanna soltanto la violenza sulle donne e sulle bambine.

La prima questione che tale uso dell'argomento di genere occulta è quella relativa alla circoncisione maschile. Chi ne sostiene l'incommensurabilità con le MGF lo fa sulla base di due principali argomenti.

Il primo è quello del danno alla salute incentrato sull'idea di "funzionalità dell'organo": l'equivalente maschile delle MGF sarebbe l'amputazione del pene, si dice. Ma questo argomento non spiega come mai MGF molto simili alla circoncisione maschile quanto ad effetti sulla salute siano condannate. E, di converso, non risponde a quelle critiche che evidenziano come anche la circoncisione maschile produca una qualche forma di danno funzionale, se non dal lato riproduttivo, sì da quello del piacere sessuale: secondo alcuni studi, essa lo riduce sia nel coito (asportando una parte irrorata) sia ostacolando la masturbazione.

A questo punto subentra il secondo argomento, relativo al "motivo": la circoncisione maschile sarebbe un atto di *empowerment* del bambino, che serve per entrare nella comunità, mentre le MGF servirebbero per umiliare la bambina. Tuttavia, tale argomentazione è discutibile: anche volendo negare le letture antropologiche che guardano alle MGF come riti di femminilità, e quindi anch'essi di *empowerment*, si potrebbe, infatti, ritenere che anche nel caso maschile operi una "falsa coscienza", che occulta il fatto "patriarcale" che il corpo del bambino maschio circonciso è sottoposto alla volontà paterna/genitoriale senza alcuna possibilità di scelta. In questo senso, paiono convincenti quelle denunce che sostengono come il differente trattamento delle due alterazioni genitali non sia giustificabile²⁶ sia perché esprime il maggiore potere delle minoranze ebraiche e islamiche rispetto a quelle africane; sia perché esprime semplicemente una maggiore abitudine culturale dell'occidente²⁷; sia perché la maggiore tolleranza verso le mutilazioni genitali maschili sarebbe, a sua volta, espressione di un'attitudine inconscia patriarcale volta a considerare il corpo del maschio, sin da bambino, più resistente al dolore.

La seconda questione che la spendita dell'argomento di genere nelle MGF rischia di occultare riguarda i diversi tipi di chirurgia correttiva degli organi sessuali. Si pensi alla chirurgia intersessuale relativa a situazioni di ermafroditismo. In Italia tali operazioni sono impedito fino ai 18 anni, ma in molti ordinamenti il bambino intersessuale viene sottoposto ad interventi correttivi da neonato²⁸. Anche la chirurgia transessuale, pur se liberamente

sulle donne. Inoltre c'è anche un'altra forma di dominio e autorità: donne sui bambini, donne più anziane su donne più giovani, giovani più anziani su giovani più piccoli, ragazzi che man mano che crescono si affermano sulle ragazze e persino sorelle maggiori che impongono la loro autorità sulle sorelle minori e via enumerando. Persino nella cultura maggiormente dominata dagli uomini, dove le donne sono estremamente subordinate, i giovani uomini non sentono di avere potere".

²⁶ L. Miazzi, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2010, 103 ss.

²⁷ Come ha candidamente ammesso il Tribunale di Padova, 9 novembre 2007 osservando come la circoncisione maschile "dato che è priva delle connotazioni fisiche, psicologiche e simboliche negative tipiche delle MGF, e probabilmente anche per l'influenza dell'ebraismo, sia da tempo ampiamente accettata dal costume e dalla cultura occidentali".

²⁸ Quando il Congresso degli Stati Uniti adottò la legge federale che proibiva le MGF nel 1996, il movimento intersessuale chiese, senza successo, che essa venisse applicata anche alle pratiche correttive di chirurgia *intersex*, C. Chase, "Cultural practice" or "reconstructive surgery"? *U.S. genital cutting, the intersex movement, and medical double standards*, in S.M.James, C.C. Robertsons (a cura di), *Genital cutting and transnational sisterhood. Disputing*

scelta da maggiorenni, è stata ascritta alla stessa logica delle MGF²⁹: come l'antropologia mostra, in molti gruppi, le MGF sono pratiche per normare il sesso, per cancellare la bisessualità originaria dei corpi³⁰. Tale parallelo fa riflettere su come l'esistenza di una concezione binaria dei sessi – maschile/femminile – anziché plurima – che includa anche l'omosessualità, la transessualità, l'intersessualismo, il *queer* e consenta a queste identità sessuali di esistere senza dover incasellarsi in uno dei due modelli di sesso riconosciuti – possa essere una forma di oppressione che colpisce trasversalmente anche la nostra società.

La terza questione è relativa alla chirurgia plastica: da tempo il femminismo la denuncia come “mutilazione sessuale”³¹ quando avviene su parti sessualmente connotate quali il seno, allo scopo di aderire ad un ideale di bellezza imposto da una cultura maschile, comportando, peraltro, una riduzione nella capacità di allattamento, quindi un'alterazione della funzionalità dell'organo. Questa questione è stata risolta in molti Stati non con un divieto *tout court* in quanto oppressione patriarcale, ma con il criterio del consenso, proibendola per le minorenni³².

I casi citati rivelano standard diversi di trattamento giuridico, pur avendo tutti una stessa matrice patriarcale e spesso impatti altrettanto gravi se non peggiori sia sulla salute fisica che psichica. Ma quali sarebbero le soluzioni per riportare ad una coerenza l'approccio giuridico alle alterazioni del corpo?

Una prima soluzione si sarebbe potuta incentrare sull'argomento della scelta³³. Le MGF sono proibite indistintamente dalla Risoluzione, anche nei riguardi di donne maggiorenni che volontariamente decidano di sottoporvisi. Per evitare incoerenze si sarebbe dovuta avviare una riflessione comune per arrivare o a proibire tutte le alterazioni del corpo di matrice patriarcale (quindi anche la chirurgia al seno) o, viceversa, distinguere tra MGF volute o imposte, restringendo ai casi gravi il divieto.

Una seconda soluzione sarebbe potuta essere inserire, tra le misure da adottare da parte degli Stati, la possibilità di riti alternativi. In questo caso l'argomento della scelta viene sacrificato, per dar rilievo al livello di lesione dell'integrità fisica della bambina. Il rito alternativo – a ben vedere – produce conseguenze ben meno dannose e irreversibili della circoncisione maschile e sarebbe una soluzione per omogeneizzare il trattamento delle due pratiche.

U.S. polemics, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 2002, 126 ss.

²⁹ C. Pasquinelli, *Infibulazione*, cit., 38 sulla pacifica accettazione della chirurgia transessuale osserva: “correggere lo sbaglio della natura è quanto basta dunque per fare di una mutilazione estrema un intervento tollerato, anzi bene accetto. Una mutilazione, che non solo non è definita né vissuta come tale, ma che al contrario viene ritenuta normalizzante. Tanto che il pregiudizio verso l'omosessuale... scompare nel momento in cui il suo corpo si riconcilia con la sua ‘vera’ tendenza sessuale... In questo senso il transgender risponde alla stessa logica delle mutilazioni dei genitali femminili, che hanno la funzione di correggere la natura imperfetta del corpo femminile, eliminandone quelle parti che rendono... ambigua la sua identità sessuale”. L'autrice richiama come alternativa all'intervento una riflessione psichica che eviti la “demolizione dell'integrità fisica” del transgender.

³⁰ In diverse leggende e racconti popolari africani ritorna il tema che si nasce senza un sesso definito che verrà compiuto con la circoncisione. Ciò è vero sia per il bambino che per la bambina, tant'è che nei gruppi dove sono praticate le MGF è sempre presente la circoncisione maschile. La clitoride nella bambina va asportata in quanto è visto come un elemento maschile nel corpo femminile: in certi gruppi è stata riportata la paura che la clitoride possa crescere assumendo le dimensioni del pene. Nel bambino, la parte che ricopre il glande va eliminata per dare piena forma al sesso maschile essendo vista come elemento femminile, che copre, nasconde. Le MGF in questo senso non avrebbero niente di diverso rispetto alla circoncisione maschile per quanto attiene ai motivi per cui sono compiute.

³¹ L. Gilman, *Barbaric rituals*, in J. Cohen (a cura di), *Is multiculturalism bad for women? Susan Moller Okin with respondents*, Princeton University press, Princeton, 1999, 57 ss.

³² Si veda in Italia la legge 5 giugno 2012, n. 86 “Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori”.

³³ Si veda quanto osserva G. Zanetti, *Argomenti normativi in tema di escissione*, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto (a cura di), *Legalità penale e crisi del diritto*, cit., 231 ss.

Una terza soluzione – che è quella che condivido – sarebbe potuta essere usare la categoria dei “diritti dei bambini” in quanto soggetti vulnerabili da proteggere, in certi casi, dalle stesse decisioni dei genitori o capaci di decidere che cosa fare del proprio corpo. Il focus sul bambino come oggetto di possesso parentale avrebbe inevitabilmente portato con sé la questione della circoncisione maschile (e della chirurgia intersessuale su minori) e sarebbe stato più fedele ad una battaglia a tutto campo contro il patriarcato.

Come si vede, si tratta di tre soluzioni dagli esiti diversi, ma che richiamano l’esigenza di un trattamento uniforme e di un ragionamento unitario.

In conclusione, la Risoluzione esaminata costituisce un indubbio passo storico, tuttavia per sancire una piena vittoria del femminismo, che è nato come un movimento di liberazione e di umanizzazione dell’intera società e non soltanto delle donne, bisogna evitare che diventi un modo per “isolare” la questione delle MGF da tutte le altre riflessioni sul corpo e sulla sessualità³⁴ che attraversano la società. La denuncia di una struttura di oppressione che ha consentito la condanna unificata di tutte le forme di MGF dovrebbe servire, foucaultianamente, per indagare più a fondo la “microfisica” del potere patriarcale³⁵, tutti gli anfratti dove si nasconde e i risvolti che assume; non per occultarli.

* Professore Associato di Diritto costituzionale – Università di Cagliari

³⁴ Non ho lo spazio per sviluppare il tema, ma non è difficile notare come le MGF, contrariamente all’intuizione avuta dal femminismo degli anni ’70 – che aveva tracciato un *trait d’union* proprio intorno all’idea di mutilare e rendere assente il sesso della donna – siano ormai “isolate” dalle questioni della cultura sessuale occidentale. E’ vero che nel frattempo c’è stata la liberazione sessuale, ma è altrettanto vero che la sessualità penetrativa continua ad essere la norma, che si continua a fare l’amore come un rito della virilità, che molti problemi di salute collegati alle MGF – dismenorrea, cistiti, vaginiti – sono diffusissimi anche in occidente, forse esprimendo un disagio nascosto. In questo senso, si dovrebbe continuare a ragionare reciprocamente sulle forme di mutilazioni che la sessualità femminile subisce ovunque, altrimenti questa condanna globale diventa un processo di rimozione di ciò che, ancora oggi, impedisce l’ingresso della donna nel rapporto erotico come soggetto.

³⁵ Per altri usi dell’argomento di genere/patriarcale che può celare nuove forme di oppressione, si veda in riferimento al velo islamico S. Mancini, *Patriarchy as the exclusive domain of the other: The veil controversy, false projection and cultural racism*, in *International Journal of Constitutional Law (ICON)* vol. 10, n. 2, 2012, 411-428.